



Specifiche disposizioni in attuazione del comma 6 bis dell'articolo 7 del Regolamento regionale n. 4/2018

- a) In prima applicazione e sino al primo rinnovo del contratto, per tutti i nuclei assegnatari aventi "Somma dei redditi dei componenti del nucleo" minore o uguale a €. 15.000,00 annui moltiplicati per il corrispondente valore della scala di equivalenza e con patrimonio mobiliare del nucleo minore o uguale a €. 50.000,00 ricavato dall'ISEE, la franchigia massima prevista dalla normativa ISEE viene rideterminata in €. 20.000,00 con ricalcolo dell'indicatore, ridenominato "ISEE MODIFICATO" e utilizzato ai fini del calcolo del canone.
- b) Qualora, su istanza degli assegnatari, siano rappresentate situazioni del nucleo assegnatario che incidono significativamente sulle condizioni economico reddituali del nucleo stesso per la presenza di patrimoni immobiliari di fatto non fruibili e/o non alienabili è facoltà dell'ATER ovvero del Comune attivare i NTA di cui alla DGR n. 1180/2019 per l'esame dello specifico caso e per assumere le conseguenti determinazioni; al fine dell'eventuale rideterminazione del canone si farà ricorso ad un ISEE opportunamente modificato. Tali determinazioni sono finalizzate a neutralizzare gli effetti di tali circostanze eccezionali. In esito all'attività dei NTA, situazioni meritevoli di particolare attenzione potranno essere sottoposte all'esame e valutazione della Giunta regionale.
- c) Nel caso di nuclei assegnatari di alloggi con dimensioni superiori di oltre il 50% rispetto a quelle previste dall'articolo 10 del Regolamento n. 4/2018, con riferimento alla specifica composizione del nucleo familiare, il canone è determinato sulla base della "Superficie utile massima" prevista dal medesimo art. 10 per il periodo necessario al reperimento da parte dell'Ater o del Comune di un alloggio di dimensioni adeguate. L'assegnatario avrà quindi facoltà di scegliere se accettare il nuovo alloggio con canone ridotto, ovvero mantenere l'alloggio in assegnazione con il relativo canone.
- d) Nel caso in cui si verificano significativi incrementi dei canoni rispetto a quelli dovuti ai sensi della L.R. n. 10/1996, al fine di garantire un'adeguata progressività ai nuclei assegnatari con redditi minori o uguali a €. 15.000,00 annui moltiplicati per il corrispondente valore della scala di equivalenza, detti incrementi sono graduati come di seguito riportato:
- per il primo anno incremento massimo del 50% del canone annuo dovuto in base alla normativa previgente, con ulteriore limite massimo annuo di €. 1.200,00;
 - per il secondo anno massimo il 100% del canone annuo dovuto in base alla normativa previgente, con ulteriore limite massimo annuo di €. 1.200,00;
 - per il terzo anno applicazione del canone previsto a regime dalla L.R. n. 39/2017.



- e) Nel caso di nuclei assegnatari ove sia presente, alla data di adeguamento del contratto, un componente con età pari o superiore a settantacinque anni e con ISEE – erp fino ad €. 6.000,00, in regola con il pagamento dei canoni di locazione e con il pagamento delle spese condominiali, si applica il canone minimo di €. 40,00 previsto dall'art. 36, comma 2, della L.R. n. 39/2017, fino al primo rinnovo del contratto.
- f) Nella determinazione dei valori OMI medi comunali, si fa riferimento ai casi "Scadente" e "Normale", anziché ai casi "Normale" e "Ottimo" come già previsto dalla DGR n. 272/2019.

